



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO            | Presidente  |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) LIACE               | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) SILVESTRI           | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 24/11/2020

### FATTO

In riferimento ad un contratto di finanziamento tramite cessione di quote della pensione, stipulato il 18.2.2013 ed estinto anticipatamente a giugno 2018, il ricorrente si rivolge a mezzo rappresentante volontario all'Arbitro Bancario Finanziario affinché dichiari l'intermediario tenuto alla restituzione della quota non maturata dei costi calcolata secondo il criterio del pro rata temporis per un importo pari ad € 1.549,82 oltre interessi legali.

Quanto alle commissioni intermediario il ricorrente chiede, in via principale, di accertare la nullità della relativa clausola per violazione dell'art. 125 novies TUB e dunque la retrocessione dell'intero importo versato (1.520,40); con subordinata chiede il pro rata.

Il ricorrente chiede la restituzione dei costi non maturati come sopra individuati, facendo espresso riferimento alla sentenza "Lexitor".

La banca convenuta, premessi ampi cenni in ordine alla non rimborsabilità di oneri up front attesa l'impossibilità di applicare i principi dettati dalla sentenza Lexitor nell'ordinamento nazionale, eccepisce:

in merito alla dedotta nullità della clausola in materia di provvigioni di intermediazione, rileva che l'incarico, regolarmente sottoscritto dal cliente, riporta chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni delle attività che la società di mediazione creditizia dovrà svolgere nell'interesse del potenziale cliente, contenendo, tra le altre, una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la natura up front della commissione di intermediazione, sul punto produce la fattura del mediatore creditizio intervenuto nel caso di specie;

la natura up front delle commissioni di attivazione in quanto percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende.

In ordine alle commissioni di gestione percepite dalla banca, rileva che in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 644,19.

Con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata per il conteggio degli interessi corrispettivi, degli oneri e delle spese connesse al finanziamento in sede di conteggio estintivo, fa presente che la stessa risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS.

Tanto premesso dichiara, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 641,70 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Conclude chiedendo in via principale di rigettare il ricorso; subordinatamente di circoscrivere il dovuto ad euro 641,70; in linea gradata ulteriore di detrarre da quanto eventualmente dovuto euro 644,19.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione delle commissioni per la quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del corrispondente finanziamento, in corrispondenza della 60<sup>a</sup> rata delle 120 totali di prestito.

Il ricorrente ha depositato la documentazione contrattuale relativa al finanziamento.

Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.

A seguito della predetta decisione:

1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);
2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;
3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;
4. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.



In definitiva Il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Questo Collegio, deve aderire al criterio enunciato dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Del resto, alcuni Tribunale di merito (lo stesso Tribunale di Napoli, citato dalla resistente, in altra decisione (7.2.2020, n. 1340), come il Tribunale di Torino (sentenza del 21.3.2020, rg 4040/2019) si sono allineati alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.

Nel caso di specie con riguardo, alle commissioni di intermediazione, il ricorrente chiede in via principale il rimborso integrale del costo sostenuto in sede di stipula del contratto, ritenendo che la relativa clausola contrattuale sia nulla per contrasto con l'art. 125 novies TUB, il quale prescrive che il compenso da versare all'intermediario del credito debba essere oggetto di specifica informazione precontrattuale, contenuta su supporto cartaceo o comunque durevole, consegnato prima della conclusione del contratto e oggetto di specifico accordo.

A parere del ricorrente, nessun elemento, nel caso di specie, può far ritenere che tra consumatore e mediatore sia intervenuta alcuna trattativa e che il cliente abbia ricevuto una puntuale illustrazione circa l'adeguatezza della richiesta delle commissioni.

Giova ricordare che sull'argomento è intervenuto il Collegio di coordinamento con le decisioni n. 9584/2017 e n. 9585/2017 nelle quali ha chiarito che il "compenso" di cui alla detta norma non va confuso con le commissioni (o "provvigioni") previste nel contratto per costi correlati alla remunerazione dell'intermediario del credito e, inoltre, che l'art. 125 novies T.U.B. si applica solo in presenza di un'effettiva corresponsione di un compenso a un mediatore creditizio direttamente da parte del consumatore e non per il tramite della Banca finanziatrice.

Osserva il Collegio che la convenuta allega copia dell'incarico conferito direttamente dal cliente a un mediatore creditizio che riporta le caratteristiche e le condizioni dell'attività da svolgere.

L'incarico risulta conferito a una società di mediazione di creditizia e l'accordo precisa che le provvigioni dovute (nella misura del 7% del capitale lordo) "saranno trattenute direttamente dal finanziatore". Non emergono dunque i presupposti per ritenere violato l'art. 125 novies nella fattispecie in discussione.

Si può passare ad esaminare le ulteriori domande; alla luce degli orientamenti condivisi di recente da tutti i Collegi territoriali:

le commissioni di attivazione e di gestione sono da qualificarsi recurring;

le commissioni di intermediazione sono da considerarsi up front.

Con specifico riguardo alle commissioni di gestione l'intermediario rappresenta di aver riconosciuto in sede di conteggio estintivo l'importo corrispondente all'applicazione del criterio di rimborso basato sul piano di ammortamento.

Questo Collegio ha recentemente ritenuto sufficiente la sottoscrizione del piano di ammortamento ai fini dell'opponibilità al ricorrente del diverso criterio di calcolo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Applicando il criterio del pro rata alla voce recurring ed il criterio equitativo del calcolo in proporzione degli interessi alla voce up front, abbiamo:  
commissione di attivazione 720,20 : 120 x 60= euro 380,10  
provvigione intermediario euro 412,55, tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 4,70% e la percentuale di calcolo del 27,13%.  
Per totali euro 792,65 oltre accessori.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 792,65 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO